

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura i fabbricati adibiti ad esercizio commerciale di vendita al dettaglio o ad attività ristorativa, ed il loro contenuto, dai danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, dal furto, dalla responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati stessi, nonché dalla tutela legale.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "Incendio e danni alla proprietà":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (es: locali dell'esercizio commerciale, impianti) e/o al contenuto (es: merci, attrezzature, valori), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali ad es. incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo.
- ✓ **Garanzia "Furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto posto nei locali dell'esercizio commerciale indicati in polizza in conseguenza di furto e/o rapina.
- ✓ **Garanzia "Responsabilità civile" - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato:** assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali assicurati.
- ✓ **Garanzia "Tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito della proprietà degli immobili indicati in polizza.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Fabbricati:**
  - che non siano adibiti ad esercizio commerciale di vendita al dettaglio o ad attività ristorativa;
  - che non siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
  - con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste sul contratto.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi": a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b), il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a) che precede quando l'Assicurato non sia una persona fisica; c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Tutela legale":**
  - i procedimenti penali per delitto doloso;
  - i casi di patteggiamento;
  - soggetti diversi dal proprietario degli immobili indicati in polizza.



## Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "Incendio e danni alla proprietà" sono esclusi i danni:

- ! causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente, nonché di terzi;
- ! conseguenti a eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! causati da Colpo d'ariete, umidità, stillicidio, traboccamenti, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- ! indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia "Furto" sono esclusi:

- ! i danni a cose all'aperto o poste in spazi comuni o in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- ! agevolati dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che con il Contraente e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato", l'assicurazione non comprende i danni:

- ! alle Cose altrui derivanti da incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ! di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- ! da detenzione o impiego di esplosivi;
- ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture "Incendio e danni alla proprietà", "Furto" e "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato" valgono per fabbricati ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ La copertura "Tutela legale": vale per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



## Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso della polizza, devono comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad il cambio di destinazione d'uso del fabbricato assicurato).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

Il contraente o, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.



## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto e, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali senza alcun onere aggiuntivo, oppure in rate bimestrali con interesse di frazionamento del 4%.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Per i contratti di durata poliennale il premio può essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo, può avere durata annuale o poliennale e finisce alla data indicata in polizza. Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta. Il tacito rinnovo non è consentito con pagamenti in un'unica soluzione.

Con riferimento alla garanzia Tutela legale relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza.

La garanzia Tutela Legale si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.



## Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui Zurich abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni prima della scadenza della polizza.